

Pellegrini. Non insisto.

Presidente. Ora viene l'emendamento proposto dall'onorevole Morpurgo.

È egli presente?

(Non è presente.)

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione ha esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Morpurgo e, per ovviare a quella omissione che egli credeva di vedere in questo articolo per l'assenza della parola *opifici*, proporrebbe questa locuzione " *dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati il cui valore ecc.* " Terreni o fabbricati, è la locuzione solita della legge, e comprende quindi senza alcun dubbio anche gli opifici.

Quanto poi alle ricostruzioni e riparazioni compiute, la Commissione ha interpellato anche il ministro ed è d'accordo con esso nel non accettare quella seconda parte. Si lascia alla deputazione provinciale di giudicare di volta in volta secondo i casi. Il concetto della legge che stabilisce i prestiti per riparare ai danni occasionati dalle inondazioni, include necessariamente il principio che il valore dell'ente non può essere considerato che a riparazione compiuta. Le provincie stabiliranno, ed il regolamento determinerà i modi per cui il pagamento della somma non avviene che ratealmente, mano mano che procederanno i lavori di riparazione.

Presidente. Il ministro accetta la modificazione proposta dal relatore?

Magliani, ministro delle finanze. Per me è la stessa cosa. Accetto che si dica " terreni e fabbricati. "

Depretis, presidente del Consiglio. Per non parer troppo duri. (ilarità)

Meardi. Chiedo che si voti per divisione.

Caperle. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Caperle. Soltanto per pregare la cortesia di una risposta dall'onorevole ministro dell'interno.

Depretis, presidente del Consiglio. Posso dichiarare all'onorevole Caperle, che nel regolamento, tenendosi conto dello spirito della legge, si vedrà di facilitare quella operazione rateata di mutui, a cui egli ha voluto alludere col suo emendamento.

Presidente. Procederemo dunque alla votazione per divisione. Pongo a partito la prima parte dell'articolo 6:

" I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai pro-

prietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti. "

(È approvato.)

Ora pongo a partito la seconda parte, con la modificazione concordata:

" I proprietari, sieno essi corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati, il cui valore, defalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsì. "

(È approvata.)

Pongo a partito l'articolo 6 nel suo complesso:

(È approvato.)

" Art. 7. La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti stipulati dalle provincie allo scopo stabilito dalla presente legge, sarà anticipata dalle provincie stesse, considerate come intermediarie delle sovvenzioni che esse daranno agli enti, corpi morali o privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi. "

A questo articolo 7 è proposto dall'onorevole Chinaglia il seguente emendamento:

" La tassa di ricchezza mobile dovuta pei prestiti contemplati dalla presente legge sarà pagata una sol volta e verrà pagata dalle provincie considerate come intermediarie delle sovvenzioni che esse daranno agli enti, corpi morali o privati non che agli istituti, specificati all'articolo 11 salvo il rimborso per parte dei medesimi. "

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Dirò pochissime parole per ispiegare le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. Esso ha per iscopo di togliere il pericolo che la tassa di ricchezza mobile possa essere fatta pagare due volte, segnatamente per quei prestiti che si fanno sulla semplice garanzia personale. Tre sono le operazioni che risguardano questi partiti. La prima operazione riflette il contratto fra la provincia e gl'istituti che forniscono il danaro; la seconda è quella che fa la provincia colle Casse di risparmio e colle Banche popolari per consegnare il danaro di cui questi istituti si rendono garanti; la terza operazione è quella finale, che contempla le sovvenzioni fatte ai privati dalle Banche popolari e dalle Casse di risparmio.

Ora, se l'articolo 5, così come è redatto, esclude la